

Con la presente relazione si fornisce la valutazione complessiva dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo riferita all'anno 2012.

La relazione, redatta in ottemperanza agli articoli 5, comma 3, lettera b) e 48, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, contiene le informazioni sull'attività svolta dall'Unità d'informazione finanziaria, dalle autorità di vigilanza di settore, dalle amministrazioni interessate, dalla Guardia di finanza, dalla Direzione investigativa antimafia e dal Raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri.

In particolare, l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia hanno fornito informazioni dettagliate sulle segnalazioni di operazioni sospette con riferimento alle tipologie e agli esiti delle stesse, ripartito per categoria di segnalanti, tipologia di operazioni e aree geografiche.

1. IL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO.

1.1. I nuovi standard internazionali.

Nel 2012, sotto la presidenza italiana, il Gruppo di informazione finanziaria - GAFI¹ ha completato il processo di revisione delle Quaranta Raccomandazioni e delle nove Raccomandazioni Speciali. L'aggiornamento degli *standard* è stato frutto di un percorso negoziale complesso, durato oltre due anni e mezzo, e degli sforzi congiunti dei governi dei paesi membri, ed ha beneficiato del contributo del settore privato e della società civile. Nei lavori sono state coinvolte anche le principali organizzazioni internazionali, tra le quali l'Organizzazione delle Nazioni unite, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, nonché i Gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI (*FATF Style Regional Bodies - FSRBs*).

Le nuove Raccomandazioni, adottate nella seduta plenaria del 16 febbraio 2012, rappresentano un ulteriore passo in avanti per un sistema globale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le disposizioni emanate dal GAFI hanno natura di *soft law*, sono quindi prive di efficacia vincolante diretta, ma i paesi membri hanno assunto un chiaro impegno politico nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e della proliferazione di armi di

¹ Il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) è un organismo intergovernativo con il compito di definire regole internazionali standard in materia di contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, e valutarne il recepimento nelle normative nazionali.

distruzione di massa; le Raccomandazioni derivano la loro forza dall'impegno dei paesi membri ad adottare e rispettare gli *standard* e a sottoporsi alle valutazioni condotte dal GAFI medesimo ovvero da altri organismi internazionali. Al riguardo, anche per l'Italia il rispetto e l'efficace attuazione di tali regole sarà oggetto di prossima valutazione.

I paesi non conformi agli *standard* o con inadeguato recepimento delle Raccomandazioni possono essere individuati in liste pubbliche e sono comunque soggetti a procedure di monitoraggio e *follow-up*.

I nuovi *standard* prevedono per la prima volta misure per contrastare il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa e nuovi e più efficaci strumenti contro il riciclaggio dei proventi dei reati di corruzione e degli illeciti fiscali; rafforzano l'applicazione dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*) da parte dei singoli stati, delle autorità competenti e dei soggetti obbligati, allo scopo di allocare in maniera efficiente le risorse, in relazione all'intensità dei rischi individuati; prevedono misure per la salvaguardia del settore finanziario, il potenziamento degli strumenti investigativi e una più efficace cooperazione internazionale.

Più in dettaglio, tra le maggiori novità figurano:

- la lotta al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa attraverso l'applicazione di sanzioni finanziarie ad-hoc, secondo le decisioni dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
- requisiti più severi per l'identificazione delle persone politicamente esposte (*Politically Exposed Persons* - PEPs) sia straniere sia nazionali, compresi i loro familiari e associati;
- l'ampliamento dell'ambito dei reati presupposto del riciclaggio di denaro con l'inclusione degli illeciti penali fiscali;
- la valutazione da parte degli stati dei propri rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, individuando un'autorità e/o un meccanismo deputato a effettuare tale analisi e la successiva mitigazione dei rischi secondo l'approccio basato sul rischio;
- una cooperazione internazionale più efficace, che comprenda lo scambio di informazioni tra le diverse autorità competenti, lo svolgimento di azioni investigative congiunte, l'adempimento degli obblighi di tracciabilità, il congelamento e la confisca di beni illegali;
- migliori strumenti operativi e una più vasta gamma di tecniche e poteri, sia per le unità di informazione finanziaria sia per le forze di polizia, al fine di contrastare il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo;
- maggiore trasparenza, attraverso il ricorso a criteri più stringenti per identificare il titolare effettivo, per rendere più difficile ai criminali e ai terroristi l'occultamento della propria

identità e dei propri beni, nascosti dietro lo schermo di persone giuridiche o utilizzando altri espedienti. Nel nuovi *standard* occupano un posto rilevante le misure richieste ai paesi e alle loro strutture societarie, tra cui: l'istituzione di registri per la raccolta delle informazioni di base² sulla struttura formale di controllo delle società e la previsione di meccanismi per garantire che le autorità possano accedere alle informazioni sul titolare effettivo. In particolare, le imprese sono chiamate a detenere le informazioni sul proprio titolare effettivo e cooperare con le autorità.

1.2. La normativa comunitaria: i lavori preparatori della IV direttiva antiriciclaggio.

Il 5 febbraio 2013 la Commissione europea ha adottato la proposta di IV direttiva contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, con la quale si recepiscono le nuove Raccomandazioni e si correggono alcuni aspetti della III direttiva che erano stati oggetto di critica da parte del GAFI.

La proposta adottata è il risultato di un percorso negoziale basato sull'analisi dell'applicazione della direttiva 2005/60/CE (III direttiva antiriciclaggio), sugli esiti delle consultazioni con il settore privato e con le istituzioni pubbliche coinvolte nella regolamentazione e vigilanza in materia di antiriciclaggio, nonché sulle innovazioni contenute nei nuovi *standard* di riferimento.

Nell'aprile del 2012 la Commissione ha presentato la relazione sulla valutazione dell'efficacia della normativa esistente, allo scopo di individuare le eventuali modifiche da apportare al quadro legislativo, alla luce sia dei risultati della Commissione stessa sia delle norme internazionali di recente adozione. In esito a tale processo, sono state definite le principali tematiche da sottoporre a revisione normativa: l'applicazione dell'approccio basato sul rischio, l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva, la precisazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, il chiarimento degli obblighi di segnalazione e i poteri di vigilanza, l'ampliamento del novero delle persone politicamente esposte (*Politically Exposed Persons* - PEPs), l'accesso alle informazioni sul titolare effettivo, la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e il bilanciamento del regime di protezione dei dati personali con la normativa antiriciclaggio.

La fase negoziale è proseguita con la raccolta e l'analisi da parte della Commissione dei contributi delle autorità nazionali e del settore privato. L'Italia ha proposto di introdurre nella nuova direttiva: la previsione dell'analisi sovranazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del

² Si tratta delle informazioni relative a ragione sociale, atto costitutivo, struttura giuridica, indirizzo della sede sociale, statuto ed elenco degli amministratori.

terrorismo oltre a quella nazionale, l'introduzione di meccanismi di valutazione delle analisi nazionali dei rischi, l'inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, la limitazione all'uso del contante, la definizione puntuale delle attività di identificazione e di verifica della clientela, allo scopo di garantire l'uniforme adempimento degli obblighi tra gli Stati membri, l'eliminazione dell'ipotesi di esenzione della *customer due diligence* (CDD), l'inclusione di misure puntuali volte a migliorare la trasparenza delle persone giuridiche e dei *trust* e lo sviluppo di soluzioni comuni a livello europeo nei confronti dei paesi valutati negativamente dal GAFI, nel rispetto, in ogni caso, dell'approccio basato sul rischio. Ha inoltre suggerito di conseguire un livello quanto più ampio di armonizzazione delle discipline nazionali, di non includere i PEPs europei tra quelli domestici, in quanto tale inclusione non è in linea con gli *standard* del GAFI e di disciplinare le caratteristiche, le attività e la cooperazione internazionale tra le unità di informazione finanziaria.

L'elemento caratteristico della proposta di IV direttiva antiriciclaggio è l'approccio basato sul rischio: gli Stati membri sono tenuti a svolgere la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo per configurare appropriate "politiche" di mitigazione e individuare adeguate misure preventive. La proposta contiene diversi elementi positivi: l'espansione del novero dei soggetti obbligati; l'inclusione ai fini dei presidi preventivi, dei reati fiscali tra i reati presupposto del riciclaggio, in presenza di pene superiori a soglie minime o massime negli ordinamenti nazionali; l'eliminazione delle ipotesi di esenzione di *customer due diligence* (CDD); l'ampliamento del novero delle persone politicamente esposte includendo anche i politici nazionali; l'obbligo in capo a imprese e *trusts* di detenere informazioni sui rispettivi titolari effettivi; un rafforzamento del ruolo delle autorità di supervisione europee (*European Banking Authority* - EBA, *European Insurance and Occupational Pensions Authority* - EIOPA, *European Securities and Market Authority* - ESMA) nel definire regole comuni per gli intermediari finanziari europei in materia di CDD, ancorché nella forma di orientamenti.

A fronte di novità apprezzabili, il provvedimento proposto realizza, tuttavia, una minima armonizzazione delle discipline nazionali, deludendo le aspettative di vari Stati Membri, tra cui l'Italia e ignorando gli esiti dell'analisi sull'attuazione della III direttiva che avevano evidenziato la scarsa omogeneità tra le modalità di recepimento nazionali. L'effetto di tale minima armonizzazione potrebbe indebolire il sistema di contrasto dei fenomeni criminali e alterare il *level playing field* tra gli operatori del mercato unico.

1.3. L'attività di preparazione nel recepimento degli standard internazionali.

In vista della valutazione del GAFI sul rispetto dei nuovi standard internazionali in materia e sull'effettività della loro attuazione³, il Comitato di sicurezza finanziaria ha simulato la valutazione della conformità tecnico-normativa, ovvero testato l'adeguatezza delle regole nazionali rispetto alle previsioni contenute nelle Raccomandazioni GAFI. Il quadro che ne è venuto fuori è globalmente positivo: grazie ai miglioramenti normativi e regolamentari degli ultimi anni e all'attività di *compliance* dei soggetti obbligati, il sistema italiano di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo ha oggi un impianto sofisticato e adeguato agli standard internazionali. Non mancano, peraltro, aspetti che richiedono miglioramenti, anche importanti.

In materia di normativa penale sono state evidenziate le seguenti carenze:

- mancata criminalizzazione del reato di autoriciclaggio e del correlato reimpiego;
- inadeguatezza della multa per i reati di riciclaggio e ricettazione ;
- mancata criminalizzazione del finanziamento del terrorismo individuale.

Alcuni punti critici, peraltro superabili attraverso l'adozione di specifiche *guidance*, sono stati rilevati nelle procedure relative agli obblighi in capo ai professionisti e ai soggetti non finanziari (DNFPB), mentre per l'analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, indicato dalle Raccomandazioni GAFI come strumento idoneo per valutare i rischi nazionali, il CSF ha creato un Gruppo di lavoro *ad hoc* per predisporre un documento di analisi da presentare allo stesso CSF nel corso del 2014.

L'efficacia del nostro sistema è infine indebolita da perplessità sulla capacità dei professionisti e degli operatori non finanziari di adempiere in maniera adeguata agli obblighi di *customer due diligence*, di segnalazione, nonché di attuazione delle misure di congelamento. Per quanto riguarda le lacune normative relative alla trasparenza della proprietà e del controllo delle persone giuridiche e dei trust, l'Italia ha pubblicato unitamente agli altri paesi G8 nel mese di giugno 2013, un Action Plan⁴ contenente l'indicazione delle azioni da intraprendere per migliorare la trasparenza delle proprie imprese e dei *trust*.

Sebbene la normativa italiana preveda già alcuni obblighi diretti per la clientela e per i soggetti obbligati alla adeguata verifica di società e *trust*, l'obiettivo dell'*Action Plan* consiste nello sviluppo di un sistema accentrato e solido relativo alla detenzione di informazioni sul titolare effettivo e nel potenziamento di quello già in essere relativo alle informazioni sulla proprietà

³ La valutazione è attesa per il primo semestre del 2015.

⁴ : http://www.tesoro.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0097.html

formale delle imprese, tra l'altro, introducendo in capo alle imprese e ai *trustee* l'obbligo specifico di individuazione del titolare effettivo⁵.

1.4. Gli interventi sulla normativa primaria con finalità di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.

La normativa primaria antiriciclaggio è stata oggetto di un intervento legislativo contenuto nel decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169 che ha previsto integrazioni e modifiche alla disciplina dei contratti di credito al consumo e dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, già definita organicamente dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141⁶. Alcune criticità applicative del d.lgs. 141/2010, erano state affrontate in un primo provvedimento correttivo, il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218 e successivamente risolte con il decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169. . Le modifiche apportate investono numerosi profili. Gli interventi più rilevanti, attinenti la disciplina antiriciclaggio, sono previsti dall'articolo 18⁷ del provvedimento a mente del quale:

- in deroga al segreto d'ufficio e al fine di migliorare l'azione di contrasto antiriciclaggio è previsto lo scambio di informazioni non solo tra le autorità di vigilanza e l'Unità di informazione finanziaria ma anche tra le stesse, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia;
- nell'ipotesi in cui, relativamente all'obbligo di astensione, con riguardo a rapporti già instaurati o a operazioni in corso di realizzazione, il destinatario degli obblighi antiriciclaggio non sia in grado di completare l'adeguata verifica, è introdotta una disposizione che prevede la procedura di restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del cliente;
- sono esclusi dal regime semplificato di adeguata verifica i cambiavalute, la cui attività è stata liberalizzata, mentre sono ammessi al beneficio i soggetti esercenti micro-credito e i confidi;
- sono previsti obblighi di registrazione più stringenti in capo agli intermediari finanziari che si avvalgono degli agenti in attività finanziaria;
- sono introdotte nuove modalità di segnalazione delle operazioni sospette per i *broker* assicurativi, i mediatori creditizi e gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Per i *broker* e i mediatori si prevede ora l'invio delle segnalazioni direttamente alla UIF nell'ipotesi in cui non sia individuabile l'intermediario di riferimento. Per gli agenti che prestano servizi di pagamento per conto di IMEL o IP comunitari la segnalazione può essere trasmessa alla UIF direttamente

⁵ Il titolare effettivo è la persona fisica che in ultima analisi controlla e/o trae beneficio dalla *legal entity* o dal *trust*.

⁶ Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

⁷ Decreto legislativo 169/2012, articolo 18 "Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141".

ovvero per il tramite del punto di contatto centrale insediato in Italia (obbligatoriamente nel caso di pluralità di agenti) dall'IMEL o IP per conto del quale essi operano;

- sono inclusi, tra i soggetti autorizzati a movimentare denaro contante oltre la soglia prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, gli istituti di pagamento quando prestano servizi di pagamento diversi dalla rimessa di denaro. La soglia è innalzata a 2.500 euro per soggetti che svolgono attività di cambiavalute;
- l'impianto sanzionatorio del decreto legislativo 231/2007 è allineato alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 141/2010⁸.
- è fornita una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. La lettura testuale dell'articolo 49, commi 5, 6 e 7, avrebbe potuto infatti, indurre a ritenere non punibile la condotta di chi riceve gli assegni privi delle indicazioni contenute nella disposizione citata⁹.
- è precisato il dispositivo antiriciclaggio relativo ai revisori legali e alle società di revisione, introducendo la distinzione tra revisori legali e società di revisione legale con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico, vigilati dalla Consob, e revisori legali e società di revisione privi di tale qualificazione, vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

1.5. L'attività regolamentare in attuazione della normativa di prevenzione del riciclaggio.

Nel settembre 2012 la Banca d'Italia¹⁰ ha emanato le istruzioni per l'applicazione del regolamento CE 1781/2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi e sui pagamenti di copertura. Le indicazioni contenute nel provvedimento, volte a precisare l'ambito di applicazione e gli adempimenti da adottare nell'esecuzione di un trasferimento di fondi, garantiscono la trasparenza dei flussi e, in tal senso, rappresentano un importante strumento di supporto alle attività di indagine in materia di riciclaggio dei proventi di attività illecite e di finanziamento del terrorismo, soprattutto con riguardo ai pagamenti internazionali particolarmente esposti al rischio di abuso. Le istruzioni tengono in considerazione le osservazioni formulate nell'ambito della procedura di consultazione pubblica e recepiscono il

⁸ Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, articolo 27, comma 1, lettere z), aa), bb), cc), dd).

⁹ A differenza del 1° comma dello stesso articolo, in cui il trasferimento implica l'assoggettamento a sanzione sia del *tradens* che dell'*accipiens*, stante il rilievo normativo della diversità soggettiva, i commi 5, 6 e 7, al contrario, potevano indurre a conferire rilevanza unicamente alla condotta dell'emittente. Così come originariamente formulata, la norma avrebbe potuto delineare, pertanto, una violazione formale che poteva rendere irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto. La norma di interpretazione autentica ha perseguito la finalità di estrinsecare la *ratio* di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 49 decreto legislativo 231/07 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma 1 che punisce, inequivocabilmente, sia il *tradens* sia l'*accipiens* dei titoli emessi in violazione di legge.

¹⁰ Provvedimento della Banca d'Italia del 18 settembre 2012. in: http://www.bancaditalia.it/sispaga/sms/normativa/sispag/bi/reg_1781-2006/lstrRegCE1781firmadigitale.pdf

contenuto dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2011¹¹, che prevede deroghe alle disposizioni sull'identificazione dell'ordinante.

È stata inoltre attivata la deroga che consente di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento alcune specifiche tipologie di pagamenti nazionali utilizzati, prevalentemente, per il pagamento delle utenze domestiche o di fatture commerciali (servizi MAV, RIBA e bollettini bancari e postali di importo non superiore a 1.000 euro).

Il 3 aprile 2013 la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob e l'IVASS, ha emanato le Istruzioni per l'adeguata verifica della clientela. Il provvedimento¹² fornisce un quadro organico di norme, in aderenza alle prassi operative degli intermediari, che alza il livello di protezione del sistema bancario e finanziario. L'emanazione del provvedimento è stata preceduta da una fase di consultazione che ha permesso di raccogliere numerose osservazioni e richieste di chiarimenti provenienti dalle associazioni di categoria degli intermediari e da singoli operatori e professionisti. Le osservazioni hanno sottolineato l'esigenza di contenere l'onerosità degli adempimenti e di prevedere disposizioni più puntuali sulla profilatura della clientela e sull'adempimento degli obblighi di adeguata verifica. Le istruzioni forniscono indicazioni per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, sviluppando i criteri di valutazione per ciascuno dei fattori previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 231/2007, in relazione a elementi soggettivi (il cliente) e oggettivi (il rapporto e l'operazione). Una particolare attenzione è stata rivolta agli adempimenti e ai controlli inerenti l'identificazione della clientela e la verifica dei relativi dati, che dovranno essere calibrati in base al rischio concreto di riciclaggio. Analogo criterio è richiesto per l'esecutore dell'operazione e per il titolare effettivo del rapporto e delle transazioni. Le istruzioni prevedono obblighi di verifica rafforzati nei casi in cui il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è più elevato. Tra le indicazioni, vale la pena citare le cautele previste per le persone politicamente esposte residenti all'estero, ora estese anche a soggetti residenti in Italia introducendo, in linea con le nuove Raccomandazioni del GAFI, la nozione di *Domestic PEPs*.

Il 3 aprile 2013, la Banca d'Italia – d'intesa con la Consob e l'IVASS, sentita la UIF – ha emanato le Istruzioni per la tenuta dell'Archivio unico informatico (AUI)¹³. I destinatari delle nuove disposizioni sono stati individuati alla luce delle modifiche normative apportate al novero dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio. Tenuto conto anche delle istruzioni in materia di adeguata verifica della clientela, sono state precisate le definizioni di cliente, esecutore e titolare

¹¹ Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 230 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE"

¹² In vigore dal 1° gennaio 2014

¹³ Le nuove disposizioni – come le precedenti – sono suddivise in generali e specifiche e sono corredate da tre allegati relativi, rispettivamente, alle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, agli standard tecnici e alle tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione. Le Istruzioni entreranno in vigore il 1 gennaio 2014. Fino a tale data continua a trovare applicazione il provvedimento del 23 dicembre 2009

effettivo e sono stati rivisti i criteri di registrazione dei rapporti e delle operazioni. È stata inoltre introdotta una specifica disposizione dedicata alla registrazione del titolare effettivo.

Con il decreto del Ministro dell'interno del 27 aprile 2012, è stato modificato il decreto del 17 febbraio 2011 che determina gli Indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari. Gli indicatori in questione sono stati estesi anche agli operatori di gioco su rete fisica.

Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia del 4 maggio 2012 è stata data attuazione all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 231/2007¹⁴ stabilendo che il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili può ricevere dai propri iscritti le segnalazioni di operazioni sospette al fine di provvedere alla trasmissione della segnalazioni alla UIF¹⁵.

1.6. Gli schemi e modelli di comportamenti anomali e le altre comunicazioni della UIF.

Nell'ambito dell'attività di elaborazione e diffusione di schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico-finanziario, relativi a specifici settori di operatività o fenomeni¹⁶, nel 2012 la UIF ha analizzato le operatività connesse con il rischio di frodi nell'attività di *factoring*, nonché con le frodi fiscali internazionali e le frodi nelle fatturazioni:

- ha invitato gli intermediari a prestare attenzione alle caratteristiche e alle finalità economico-finanziarie del contratto di *factoring*, con l'avvertenza che il contenuto dello schema può risultare utile, sotto un profilo più generale, nella valutazione delle operazioni di cessione di crediti¹⁷;
- in collaborazione con la Guardia di finanza, ha redatto due schemi di anomalia riconducibili a possibili fenomeni di frodi fiscali internazionali e di frodi nelle fatturazioni. Si applicano, in quanto compatibili, anche ai professionisti. I due schemi evidenziano che evasione fiscale e riciclaggio sono fenomeni strettamente collegati e che, accanto a irregolarità ricorrenti e diffuse, si rintracciano forme di evasione sofisticate: tramite complesse triangolazioni e artificiose rappresentazioni dei fatti gestionali, ingenti flussi finanziari sono sottratti al fisco e spesso veicolati verso Paesi a regime fiscale privilegiato. La UIF ha specificato una serie di

¹⁴ Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 articolo 43 (Modalità di segnalazione da parte dei professionisti) comma 2: "Gli ordini professionali che possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti sono individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia".

¹⁵ Le modalità secondo le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti trasmetterà le segnalazioni alla UIF non sono state ancora definite.

¹⁶ Articolo 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo 231/2007.

¹⁷ Comunicazione del 16 marzo 2012.

tipologie operative considerate a rischio, nonché i settori operativi in cui possono ricorrere operatività inusuali¹⁸.

1.7. La collaborazione tra le autorità nazionali.

La collaborazione tra le autorità nazionali è un elemento fondamentale per l'efficacia del sistema preventivo e la salvaguardia del sistema finanziario ed economico da rischi di utilizzo a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per quanto riguarda la vigilanza sugli intermediari finanziari, la Banca d'Italia ha proseguito la collaborazione con l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria, scambiando informazioni di reciproco interesse finalizzate all'acquisizione di elementi utili al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali. Particolarmente intensa è stata la collaborazione con le Procure della Repubblica di Roma e di Napoli, su indagini aventi a oggetto fatti potenzialmente riconducibili ad attività di riciclaggio, nonché con la Procura della Repubblica di Milano per indagini in materia di reati economici e finanziari. Nell'esercizio delle sue competenze istituzionali, la Vigilanza ha inoltrato 127 segnalazioni riferite a violazioni del decreto legislativo 231/2007¹⁹.

Nel rispetto del protocollo d'intesa che disciplina la collaborazione tra la Vigilanza della Banca d'Italia e la UIF e coordina le modalità operative delle rispettive attività di controllo, la Vigilanza ha inoltrato alla UIF 33 segnalazioni di fatti rilevanti per le sue attribuzioni. Partendo da tali comunicazioni, l'Unità ha avviato le dovute verifiche di natura cartolare e ispettiva, e ne ha utilizzato il contenuto informativo per arricchire le segnalazioni di operazioni sospette ricevute, dando un particolare rilievo alle comunicazioni riguardanti gli intermediari sottoposti ad amministrazione straordinaria. Da parte sua, la UIF ha trasmesso alla Vigilanza della Banca d'Italia 28 segnalazioni di anomalie e fatti riscontrati nell'ambito dei controlli di propria competenza.

Lo scambio informativo tra la Banca d'Italia e la Guardia di finanza²⁰ ha condotto, nel 2012, l'organo di polizia a effettuare, d'accordo con la Vigilanza, 37 accertamenti ispettivi nei confronti di intermediari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 TUB. Sono stati, inoltre, condotti 29 accertamenti su confidi iscritti ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB, nell'apposita sezione dell'elenco generale. La Guardia di finanza ha inviato alla Vigilanza 324 comunicazioni relative a verifiche antiriciclaggio effettuate nei confronti di soggetti esercenti l'attività di agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi, ai fini dell'adozione delle iniziative di competenza.

¹⁸ Comunicazione del 23 aprile 2012.

¹⁹ Il numero di segnalazioni inoltrate nel 2012 conferma la tendenza crescente rilevata negli ultimi anni. (26 nel 2009; 63 nel 2010; 91 nel 2011).

²⁰ I rapporti tra le due autorità sono disciplinati da un protocollo d'intesa stipulato nel 2007. L'accordo prevede che la Banca d'Italia possa avvalersi della GDF al fine di acquisire dati, notizie e altre informazioni ritenuti utili per la Vigilanza. È, inoltre, stabilito che la GDF possa svolgere accertamenti ispettivi su richiesta della Banca d'Italia ovvero collaborare in occasione di accertamenti ispettivi condotti dalla Banca d'Italia, anche avvalendosi dei supporti amministrativi e logistici forniti dalla stessa Autorità di vigilanza.